

N. R.G74/2020



Tribunale di Verona

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

ORDINANZA

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 74/2020

Promossa da

[REDACTED]

PROCEDENTE

Contro

[REDACTED]

ESECUTATO

Il Giudice dell'esecuzione, preso atto che il difensore della parte esecutata ha depositato soltanto in data odierna (**13/12/23**) **sentenza di apertura della liquidazione controllata** del patrimonio di [REDACTED] pubblicata il **30/10/23**; ritenuto che l'alternativa tra dichiarazione d'improcedibilità su istanza del liquidatore e subentro nell'esecuzione forzata in corso prevista dal rinvio dell'art. 275, comma secondo, c.c.i. all'art. 216, 10 c.c.i. valga solo allorché la vendita esecutiva non sia ancora avvenuta e, quindi, occorra dare al liquidatore la possibilità di scegliere tra la vendita del bene pignorato in sede esecutiva (subentrando nell'esecuzione in corso) oppure in sede concorsuale (previa declaratoria dell'improcedibilità dell'esecuzione forzata); ritenuto, invece, che dopo la vendita esecutiva (come è nel caso di specie dove il decreto di trasferimento risale al **12/5/23**) non vi sia alcuna alternativa alla



dichiarazione, anche d'ufficio, dell'improcedibilità dell'azione esecutiva ex artt. 270, comma 5, c.c.i. e 150 c.c.i., dovendosi assicurare la consegna del ricavato lordo della vendita esecutiva al liquidatore, unico soggetto legittimato alla graduazione dei crediti ed al riparto delle somme tra i creditori ammessi al passivo in forza dell'apertura della liquidazione concorsuale per cui vige la regola del concorso formale e sostanziale (vedi art. 275, comma 5, c.c.i.); ritenuto che con separati provvedimenti potranno essere liquidati, previa istanza di parte, i compensi del custode giudiziario, del delegato alle vendite e le spese processuali dei creditori (precedente ed intervenuti) per l'attività concretamente svolta; ritenuto che i compensi degli ausiliari del g.e. andranno liquidati a carico del creditore precedente ex art. 8 t.u.s.g. e che questi potrà far valere dette spese con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. (in quanto potenzialmente utili a tutti i creditori) in sede concorsuale dove avviene il riparto (ma non certamente in sede esecutiva dove non si arriva a distribuzione e dove, quindi, non opera il principio della tara del ricavato ex art. 95 c.p.c.); rilevato che la dichiarazione d'improcedibilità dell'azione esecutiva per l'intervenuta apertura della liquidazione controllata non sia ostativa alla prosecuzione delle attività di liberazione del cespite già intraprese dal custode in quanto, la vigente formulazione dell'art. 560, sesto comma, c.p.c. per gli immobili costituenti abitazione principale, presuppone l'attuazione dell'ordine di liberazione dopo che il bene pignorato sia oramai uscito dal processo esecutivo (e, cioè, dopo la pubblicazione del decreto di trasferimento che ha realizzato l'effetto traslativo) e, quindi, dopo che il custode abbia perduto il potere di gestione della cosa pignorata (mantenendo però per espressa volontà legislativa quello di liberazione); rilevato che l'apertura della liquidazione controllata non è ostativa all'attuazione di un provvedimento autoesecutivo del giudice dell'esecuzione forzata che si esegue con modalità deformalizzate ed estranee all'esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c. (la pronuncia dell'ordine di liberazione non implica, detto altrimenti, l'avvio di un'esecuzione per rilascio); ritenuto, inoltre, che in questo caso l'attuazione dell'ordine di liberazione conglobato nel decreto di trasferimento avviene con riferimento ad un bene che non è mai entrato sotto il dominio del liquidatore e della procedura di



liquidazione controllata e sulla quale, quindi, questi ultimi non hanno alcun potere dispositivo o gestorio, essendo detto bene appartenuto e tutt'ora appartenendo alla proprietà di un terzo estraneo al processo espropriativo (ovverosia l'aggiudicatario divenuto proprietario del bene già nel maggio del '23 con la pronuncia in suo favore del decreto di trasferimento); rilevato, infatti, che il divieto di azioni esecutive e cautelari preveduto dall'art. 150 c.c.i. (cui l'art. 270, 5 c.c.i. fa rinvio) attiene "ai beni compresi nella procedura", mentre il bene su cui deve essere attuato l'ordine di liberazione non è compreso nella procedura concorsuale: quest'ultima si è incontestabilmente aperta quando nel patrimonio del [REDACTED] vi era la somma di denaro sostitutiva del bene pignorato; ritenuto, dunque, che l'occasionale perdurante ed insistita presenza nel bene oggetto del decreto di trasferimento del [REDACTED] non sia suscettibile di far rientrare nel patrimonio di quest'ultimo (e, dunque, nell'alveo della liquidazione controllata) un bene che era già sul piano giuridico fuoriuscito da detto patrimonio e che questi occupa in via del tutto abusiva eludendo o frapponendosi all'attuazione dell'ordine di liberazione illo tempore pronunciato da questo giudice;

ritenuto che, fino all'eventuale sospensione del provvedimento che dispone la liberazione dell'immobile, la forza pubblica ai sensi dell'art. 14 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 12 del 1941) deve compiere ogni attività necessaria richiesta dal Giudice che procede per dare finalmente attuazione al comando giudiziale rimasto inevaso da svariati mesi da parte del [REDACTED], vincendo la resistenza degli occupanti abusivi, rendendo docili (tramite ausiliari) gli esemplari di razza canina presenti nelle pertinenze dell'immobile e, in caso di impossibilità di attuazione dell'ordine di liberazione, dovrà riferire al suo organo superiore per superare gli ostacoli frapposti alla liberazione;

P.Q.M.

1. dichiara improcedibile l'esecuzione forzata;
2. ordina al professionista delegato di versare il ricavato lordo della vendita esecutiva al liquidatore del patrimonio di [REDACTED];



3. riserva con separato provvedimento, previa istanza di parte, la liquidazione dei compensi degli ausiliari del g.e. per l'attività svolta e dei compensi dei difensori delle parti del processo esecutivo;
4. ordina al Comando dei Carabinieri di San Bonifacio di dare attuazione coattiva al provvedimento pronunciato da questo Giudice nell'ormai lontano 12/5/2023 entrando in ore notturne nell'edificio che fu di proprietà del [REDACTED] senza alcun preavviso accompagnati da fabbro ed accalappiacani immettendo nel possesso dell'immobile il custode giudiziario o il legittimo proprietario del medesimo, vincendo con l'utilizzo della forza proporzionata le resistenze degli occupanti sine titolo ivi presenti che dovessero frapporsi al legittimo incedere dei pubblici poteri.

Si comunichi.

Verona, 13 dicembre 2023

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Attilio Burti

